



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA



Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it

**STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
COMUNICATO UFFICIALE N° 265 CSAT 18
DEL 31 GENNAIO 2017**

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Francesco Giarrusso e Sandro Geraci, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 31 gennaio 2017 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 80/A

A.S.D. NUOVA AZZURRA (ME) – richiesta atti gara campionato Prima Categoria gir. "C"
Saponara/Nuova Azzurra del 11/01/2017

La società Nuova Azzurra ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe, con fax del 17/01/2017, al fine della proposizione di appello avverso provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice di prime cure. La predetta società non ha tuttavia fatto pervenire i motivi di appello nei termini di cui all'articolo 36 comma 2 del C.G.S.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 comma 8 e 36 comma 6 del C.G.S.,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il proposto gravame e dispone l'addebito della tassa reclamo pari a € 130,00=

Procedimento n. 84/A

A.S.D. ATLETICO CAMPOFRANCO (CL) Avverso ammenda di € 1.000,00 e squalifica del campo, con effetto immediato, per cinque gare - Campionato Eccellenza Girone "A" Gara: Dattilo Noir /Atletico Campofranco del 15/01/2017 - C.U. n. 243 del 18/01/2017

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Atletico Campofranco impugna le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che le sanzioni inflitte risultano incongrue in relazione a quanto posto in essere da alcuni propri sostenitori, presenti alla gara.

Infatti l'appellante, contrariamente a quanto riferito dagli ufficiali di gara, sostiene che nessuno dei dirigenti presenti è stato riconosciuto come autore dell'aggressione e la circostanza che gli aggressori siano saliti sul pullman della squadra viene riferito solo *de relato*.

Inoltre la sanzione risulta ancora più incongrua ove si consideri che la responsabilità dell'ordine pubblico ricadeva sulla società ospitante e non già sull'Atletico Campofranco. Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della reclamante all'udienza odierna, avendone fatto specifica e tempestiva richiesta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale nel merito, letti i referti degli ufficiali di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 e 2.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa il comportamento dei tesserati e del pubblico in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al termine della gara mentre l'arbitro ed uno degli assistenti facevano la doccia, il secondo assistente, in attesa che i colleghi terminassero, si trovava seduto, sempre all'interno del proprio spogliatoio, intento a prepararsi a sua volta a fare la doccia.

Improvvisamente all'interno dello spogliatoio entravano due soggetti che indossavano i giacconi tecnici in uso all'Atletico Campofranco, non identificati, i quali si presentavano quali dirigenti della predetta società. Uno dei predetti soggetti, senza alcun preavviso, sferrava un violento calcio al volto dell'assistente in quel momento presente nello spogliatoio, facendolo cadere per terra e continuando a colpirlo ripetutamente. A difesa dell'assistente interveniva prontamente il custode del campo che a sua volta veniva aggredito violentemente con ripetuti colpi al volto.

Il direttore di gara, sentito il trambusto, cercava di intervenire in aiuto del collega ma inizialmente non vi riusciva perché gli veniva impedito di aprire la porta che dal vano doccia immetteva nello spogliatoio. Una volta uscito dal vano doccia l'arbitro cercava di inseguire i due aggressori i quali approfittando della confusione creatasi provavano a dileguarsi salendo sul pullman dell'Atletico Campofranco, che si allontanava con a bordo solo poche persone, mentre (come riferisce sempre il direttore di gara) l'unico dirigente iscritto in distinta e quasi tutti i calciatori dell'Atletico Campofranco erano ancora negli spogliatoi.

Successivamente venivano prestate le dovute cure mediche al custode del campo ed all'assistente che veniva, altresì, accompagnato presso il locale Pronto Soccorso del P.O. S. Antonio Abate di Trapani da cui veniva dimesso con una prognosi di giorni 7 s.c.

In ragione di quanto sopra il gravame risulta infondato. Infatti, anche a voler accedere alla tesi difensiva dell'appellante e cioè che gli aggressori non fossero riconducibili alla propria dirigenza, trattandosi di due pseudo tifosi, per cui la responsabilità ricadrebbe unicamente sulla società ospitante quale responsabile dell'ordine pubblico, comunque, l'appellante dovrebbe rispondere di quanto avvenuto in ragione del disposto di cui all'art. 14 del C.G.S., che ritiene le società oggettivamente responsabili dei comportamenti violenti dei propri sostenitori. E ciò senza sottacere che il comportamento violento dei sostenitori si era già realizzato nel corso della gara quando costoro avevano lanciato una bottiglia di vetro in direzione dell'altro assistente, che veniva colpito ad un piede, causandogli dolore.

Per quanto attiene alla quantificazione delle sanzioni così come inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale le stesse risultano adeguate alla gravità dei fatti e non appaiono suscettibili della benché minima riduzione, non ricorrendo peraltro alcuna delle esimenti di cui all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) C.G.S.

Gli atti, infine, devono essere trasmessi alla Procura Federale sia per accertare l'identità dei soggetti che hanno perpetrato l'aggressione in danno dell'ufficiale di gara, atteso che gli stessi indossavano i giacconi tecnici della società Atletico Campofranco per cui appaiono verosimilmente legati alla predetta società e sia in relazione alla circostanza che gli stessi sono stati visti salire sul pullman in uso alla società. E sia infine per accertare se vi siano altri diversi profili di responsabilità in capo alla Soc. Atletico Campofranco, in relazione alla circostanza che a fine gara era presente negli spogliatoi il sig. Giovanni Monreale, dirigente, in atto inibito fino al 30/06/2020 giusto C.U. n° 254 del 16/02/2016.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Procedimento n. 85/A

A.P.D. TROINA SPORTING CLUB (EN) Avverso ammenda € 150,00, inibizione dirigente sig. Salvo Siciliano fino al 05/02/2017, squalifica assistente arbitro sig. Salvatore Siciliano fino al 05/02/2017, squalifica 5 gare calciatore sig. Marco Plumari, squalifica 4 gare calciatore sig. Salvatore Compagnone, squalifica 3 gare calciatore sig. Germano Fallico - Campionato Seconda Categoria Girone "F": Gara Massiminiana Calcio 1958/Troina Sporting Club del 14/01/2017 - C.U. n. 239 del 17/01/2017.

Con appello ritualmente proposto, l'A.P.D. Troina Sporting Club impugna le sanzioni indicate in epigrafe, chiedendo in via principale l'annullamento della sanzioni dell'ammenda alla società e delle squalifiche comminate ai calciatori sigg. Plumari, Compagnone e Fallico, nonché l'annullamento dell'inibizione al dirigente sig. Salvo Siciliano e l'annullamento della squalifica all'assistente dell'arbitro sig. Salvatore Siciliano ovvero, in via subordinata, la riduzione delle predette sanzioni.

Nella ricostruzione offerta dall'appellante, qui in sintesi, si rileva che la condotta imputata al calciatore Compagnone sanzionato sarebbe stata dettata dall'errata valutazione dei fatti da parte del direttore di gara poiché il calciatore si sarebbe limitato a battere un calcio di punizione colpendo involontariamente l'avversario che vi si opponeva.

Quanto all'assistente dell'arbitro sig. Salvatore Siciliano, la Società appellante rileva che lo stesso si era limitato a segnalare l'errata sanzione adottata nei confronti del Compagnone da parte del direttore di gara, a cui sarebbe stata rivolta la seguente frase "ma allora io sono un pupo messo qua se ti segnalo un irregolarità sarebbe corretto valutarla".

Con riferimento, invece, alla condotta del calciatore Plumari, l'appellante rileva che lo stesso aveva subito un fallo di gioco e l'arbitro non avrebbe prestato la giusta attenzione in merito al fatto che lo stesso fosse a terra dolorante, motivo per il quale il calciatore "erroneamente proferiva insulti nei confronti dell'arbitro".

Con riguardo inoltre alla sanzione inflitta al calciatore Fallico, l'appellante ritiene che le parole ingiuriose rivolte all'arbitro non sarebbero state proferite dal calciatore ma dal dirigente sig. Salvo Siciliano.

Quanto sopra è stato ribadito dal rappresentante dell'appellante all'udienza odierna, avendone fatto specifica e tempestiva richiesta.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preliminarmente rileva che a norma dell'art. 45 comma 3 lettera b) C.G.S. le sanzioni a carico dell'assistente dell'arbitro sig. Salvatore Siciliano e del dirigente sig. Salvo Siciliano, essendo inferiori ad un mese, non sono impugnabili.

Parimenti inammissibile risulta il capo di gravame relativamente alla sanzione di € 150,00 ai sensi dell'art. 33 comma 6 C.G.S., risultando sul punto privo della benché minima motivazione.

Per il resto, esaminati gli atti del procedimento, la Corte rileva che a norma dell'art. 35 C.G.S., comma 1.1, i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dalla lettura del referto arbitrale e del supplemento di rapporto si evince che i calciatori Compagnone, Plumari e Fallico si rivolgevano in maniera minacciosa e quanto meno irrispettosa nei confronti del direttore di gara, a vario titolo e in varie riprese, oltre al fatto che il Compagnone, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, ha tenuto un comportamento violento in danno di un avversario.

Quanto sopra rappresentato dalla reclamante non trova quindi pieno riscontro negli atti ufficiali di gara. Non di meno il gravame può trovare parziale accoglimento limitatamente alle squalifiche inflitte ai calciatori sig.ri Marco Plumari e Germano Fallico le cui sanzioni devono essere rideterminate in termini più equi dovendosi tenere conto per quanto riguarda il sig. Plumari che era colui che aveva subito l'azione fallosa per cui era rimasto dolorante a terra, mentre per ciò che attiene il sig. Fallico si deve tenere conto della circostanza che l'azione è avvenuta in unico ed isolato contesto.

Di contro il gravame deve essere rigettato per quanto riguarda la sanzione a carico del calciatore sig. Compagnone, risultando la sanzione congrua e non suscettibile della benché minima riduzione in relazione alle plurime condotte antiregolamentari messe in atto dal predetto calciatore.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in 4 gare la squalifica al sig. Marco Plumari e in due gare la squalifica a carico del sig. Germano Fallico. Conferma nel resto l'impugnato provvedimento in quanto il gravame risulta in parte inammissibile e in parte infondato.

Senza addebito della tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n. 87/A

A.S.D. SAN GIORGIO PIANA (PA) - Avverso inibizioni dirigenti sigg. Filippo Chinnici e Giuseppe Clesceri fino al 15/05/2017 - Campionato Seconda Categoria Girone "A": Gara San Giorgio Piana / Mazarese del 21/01/2017 - C.U. n. 255 del 24/01/2017.

Con appello ritualmente proposto, l'A.S.D. San Giorgio Piana impugna le sanzioni indicate in epigrafe, chiedendone in via principale l'annullamento e in subordine una riduzione, evidenziando che i due dirigenti sigg. Chinnici e Clesceri si sono soltanto adoperati al fine di offrire al direttore di gara la dovuta protezione, "attuata attraverso la costituzione di un sia pure ridotto cordone umano" tra questi e i calciatori che gli si accalcavano "a ridosso" per protestare animosamente alla fine del primo tempo.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preliminarmente rileva che a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S., i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Ciò premesso, dalla lettura dell'allegato al referto arbitrale si evince che i sigg. Filippo Chinnici e Giuseppe Clesceri, all'uscita dal campo alla fine del primo tempo, mentre l'arbitro si accingeva ad espellere il n° 11 del San Giorgio Piana, lo afferravano per le braccia impedendogli di estrarre il cartellino rosso, spingendolo e urlandogli contro delle frasi ingiuriose. Solo grazie all'intervento di un altro dirigente del San Giorgio Piana l'arbitro, sia pure con molte difficoltà, riusciva a raggiungere lo spogliatoio.

E' pertanto evidente che quanto asserito dalla Società appellante a difesa dei propri tesserati non trova riscontro negli atti ufficiali, così come correttamente determinate appaiono le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale, avuto riguardo alla gravità delle condotte sanzionate ed alla considerazione che trattasi di dirigenti, ai quali è richiesto un maggiore autocontrollo finalizzato all'importante ruolo assunto nel contesto sportivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, respinge l'appello come sopra proposto.

Con addebito della tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 31/01/2017

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**